



BOLOGNA, LA VERITÀ NON SI AFFIDA ALLE BOMBE CARTA. LA DEMOCRAZIA SI DIFENDE CON LA LEGGE, NON CON LA VIOLENZA

La morte di Abderrahim Fakir durante un intervento al Pilastro è una tragedia che impone il rispetto dovuto a ogni essere umano. La verità la meritano la famiglia, i poliziotti intervenuti e l'intera comunità. Proprio perché una vita è stata perduta, la vicenda va sottratta alle bombe carta e affidata agli strumenti dello Stato di diritto. La Procura ricostruirà la dinamica attraverso l'autopsia, le testimonianze, i filmati e la registrazione della body cam indossata da uno degli agenti. Secondo quanto emerso, il dispositivo era stato acquistato personalmente e attivato spontaneamente. Non sostituisce gli accertamenti, ma è un segnale di trasparenza difficilmente conciliabile con la volontà preventiva di abusare o sottrarsi alle verifiche. L'ex capo della Polizia Franco Gabrielli ha ricordato che contenere una persona in forte agitazione è tra le attività più difficili affidate a un operatore. Richiede professionalità e dipende dal soggetto, dal contesto e da variabili che impongono prudenza. L'attivazione spontanea della body cam personale è inoltre significativa delle intenzioni iniziali e invita a evitare giudizi a caldo. Ma la politica dei nostri tempi strumentalizza tutto. I poliziotti non sono al di sopra della legge, ma neppure al di sotto delle garanzie riconosciute a ogni cittadino. Hanno diritto alla

Sommario:

Bologna, la verità non si affida alle bombe carta. La democrazia si difende con la legge, non con la violenza. **1**

Minori e responsabilità penale: il Consiglio dei Ministri approva la revisione dell'art. 98 c.p. **3**

Obbligo di informare e lealtà verso l'Amministrazione. **3**

Circolare Inps n. 81 del 24 luglio 2026 **5**

Distribuzione dei nuovi gilet tattici: il SIAP chiede chiarezza su tempi, criteri e dotazioni **6**

Notizie dal territorio **7**

Comunicazioni interne **8**

è **OFFLINE** il nuovo sito

www.SIAPconvenzioni.it

**SIAP
CONVENZIONI**

Welfare Sindacale

www.SIAPconvenzioni.it



presunzione di innocenza e a essere giudicati sui fatti, non sulla propaganda. Il sindaco Matteo Lepore aveva il diritto di esprimere vicinanza alla famiglia. Aveva però anche il dovere di valutare l'effetto politico di una mobilitazione convocata mentre gli accertamenti erano appena iniziati. Il presidio fu annunciato senza il preventivo avviso al questore e senza il necessario coordinamento con il prefetto e le autorità di pubblica sicurezza, in un contesto di tensione che imponeva l'esatto contrario. Il presidio ufficiale è stato pacifico, ma da quella piazza si è poi mosso un corteo non preavvisato né concordato con l'autorità di pubblica sicurezza. Gruppi antagonisti hanno sequestrato il dolore della città, trasformandolo in assalto e devastazione. Il bilancio ufficiale segnala 64 operatori feriti e sei mezzi della Polizia danneggiati. Non sono numeri collaterali. Sono lavoratori mandati a garantire una manifestazione e divenuti bersaglio di chi aveva già emesso la propria volgare sentenza. Luciano Violante ha invitato la sinistra a riflettere seriamente su criminalità e sicurezza. Tra una parte della sinistra, la società e gli operatori delle Forze di Polizia si è aperta una distanza siderale, resa nuovamente visibile da Bologna. I poliziotti non sono al soldo di una milizia irregolare, né il braccio armato di una maggioranza. Appartengono a un'istituzione civile della Repubblica, disciplinata dalla legge, la cui funzione è radicata nell'ordinamento costituzionale e definita dalla legge 121 del 1981. Quella riforma, che rese la Polizia civile e ne riconobbe la libertà sindacale, fu sostenuta e votata anche dal Partito comunista italiano. Allora la sinistra comprese che democratizzare la Polizia significava rafforzare la Repubblica. Cosa è cambiato oggi, se giudizi deformati sul lavoro di polizia diventano la misura del giudizio politico sulla funzione affidata ai poliziotti? La cultura di una grande tradizione storica e sociale non può essere consegnata agli antagonismi di piazza o ai tribunali sommari dei social. La Costituzione non si invoca soltanto quando è utile alla lotta politica. Si rispetta sempre. E rispettarla significa riconoscere, senza tentennamenti né parafrasi del politichese, le funzioni, il lavoro e i rischi di chi garantisce la pubblica sicurezza e le libertà. Pasolini vide nei poliziotti i figli del popolo mandati contro i figli della borghesia. Oggi siamo oltre. Una parte della sinistra fatica a riconoscere il lavoro dei poliziotti e la loro legittimità istituzionale. Vede nella divisa il potere dello Stato, ma non il lavoratore. Ne invoca la presenza quando le comunità hanno paura, poi la trasforma in imputata quando conviene alla propria politica. Questa carenza di visione rivela i limiti di una sinistra che ha smarrito parte della propria cultura liberale e socialdemocratica europea. Se non saprà ricomporre sicurezza, diritti e funzione civile della Polizia, finirà per consegnare il Paese a qualche generale che concepisce la legge come ordine senza limite. Ma la divisa, in democrazia, serve il potere legittimo. Non lo fonda e non può esercitarlo secondo una propria interpretazione. Bologna pone due questioni da tenere distinte. La prima è la morte di Fakir, sulla quale occorre accertare ogni circostanza senza reticenze né protezioni corporative. La seconda è l'aggressione ai poliziotti, per la quale occorre identificare i responsabili e punire le condotte accertate. Il dolore non autorizza la violenza, né può diventare licenza per colpire chi lavora per lo Stato. Il garantismo o vale per tutti o è soltanto una bandiera di parte. A Bologna non serve una verità di destra o di sinistra. Serve fiducia nella Procura della Repubblica. Non può invocare verità chi pretende di sostituire la giustizia con la devastazione della città. Gli inquirenti stanno ricostruendo gli eventi secondo lo Stato di diritto. La giustizia non nasce dalle bombe carta. E la democrazia non si difende ferendo chi è chiamato a proteggerla.





♦ **Minori e responsabilità penale: il Consiglio dei Ministri approva la revisione dell'art. 98 c.p.**

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche in materia di imputabilità del minore. Il provvedimento interviene sull'articolo 98 del Codice penale, introducendo

una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. La riforma incide sul tradizionale criterio di accertamento delineato dalla giurisprudenza: la Corte di cassazione ha più volte affermato che la capacità del minore deve essere verificata "in concreto", tenendo conto del grado di maturità psicologica e della capacità di percepire il disvalore sociale del fatto (tra le altre, Cass. pen., sez. I, n. 8363/1999; n. 47298/2014).

La nuova disciplina, pur introducendo una presunzione, mantiene la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore fosse privo della capacità al momento del fatto. Tale impostazione appare coerente con il principio, più volte ribadito dalla Corte costituzionale, secondo cui la responsabilità penale del minore deve essere valutata alla luce delle sue effettive condizioni psico-cognitive (Corte cost., sent. n. 125/1992; n. 215/1987). Resta ferma la diminuzione di pena prevista per i minori imputabili, in linea con la finalità rieducativa che caratterizza il sistema penale minorile. Il disegno di legge modifica, in coerenza, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedendo che il giudice e il pubblico ministero possano acquisire anche elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità del minore. La Cassazione ha già riconosciuto che tale valutazione può richiedere approfondimenti tecnici, anche di natura psicologica, quando emergano dubbi sulla maturità del soggetto (Cass. pen., sez. I, n. 15236/2018). FT

♦ **Obbligo di informare e lealtà verso l'Amministrazione.**

Con la sentenza n. 1420 del 15 luglio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria affronta un tema di particolare rilievo per il personale della Polizia di Stato, legato al rapporto di lealtà nei confronti dell'Amministrazione. La decisione riveste particolare importanza perché afferma con chiarezza l'obbligo, per il dipendente, di informare formalmente l'Amministrazione in caso di condanna con sentenza definitiva, rafforzando il principio valoriale del rapporto fiduciario tra appartenente alla Polizia di Stato e Amministrazione. La sentenza evidenzia inoltre la legittimità della sanzione disciplinare soltanto quando essa risulti inscindibilmente connessa alla completezza e alla coerenza della motivazione del provvedimento. Il ricorso è stato proposto da un dipendente avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria (di cui all'art. 4, n. 18, D.P.R. 737/1981: qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente previsto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) irrogata per non aver comunicato ai superiori gerarchici una sentenza di condanna penale per il reato di falso ex art. 95 D.P.R. 115/2002, concernente false dichiarazioni rese per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le false dichiarazioni si ricollegavano alla richiesta volta a conseguire il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale per il reato di danneggiamento, pendente davanti al

giudice di pace. L'Amministrazione era venuta a conoscenza della condanna penale solo a seguito di accertamenti svolti dagli uffici su un parente della ricorrente, poiché partecipante al concorso per viceispettori della Polizia di Stato. Il ricorrente sosteneva di aver ritenuto che l'Amministrazione fosse già a conoscenza del procedimento penale, anche in ragione delle comunicazioni previste dall'art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, e contestava inoltre la tardività dell'azione disciplinare e il difetto di motivazione del provvedimento. L'Amministrazione evidenziava come la contestazione non riguardasse il fatto penalmente rilevante, bensì l'omessa comunicazione della condanna, in violazione degli obblighi di correttezza, lealtà e informazione previsti dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 782/1985, e come l'esistenza della condanna fosse emersa solo in occasione di successivi accertamenti amministrativi e non attraverso una comunicazione della dipendente. Il TAR Calabria respingeva quindi il ricorso, osservando innanzitutto che il fatto contestato era pacifico e non controverso: la dipendente non aveva formalmente informato l'Amministrazione della condanna definitiva riportata, e la sanzione disciplinare non era stata irrogata quale conseguenza automatica della vicenda penale, ma per la violazione di uno specifico dovere di comportamento proprio degli appartenenti alla Polizia di Stato. Sotto il profilo procedurale, il Tribunale escludeva qualsiasi lesione del diritto di difesa, rilevando che la dipendente aveva potuto presentare memorie difensive e accedere agli atti del procedimento disciplinare. Il giudice amministrativo respingeva anche l'eccezione riguardante la presunta tardività dell'azione disciplinare, chiarendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 737/1981 riguarda una diversa fattispecie, concernente il rapporto tra procedimento penale e sospensione cautelare. Nel caso di specie trova invece applicazione il principio della ragionevole tempestività, desumibile dall'art. 103 del D.P.R. n. 3/1957, che non introduce un termine perentorio ma impone una valutazione caso per caso. Interessanti anche le valutazioni del TAR riguardo alla motivazione del provvedimento disciplinare, ritenuta pienamente adeguata perché ricostruisce l'intera vicenda, individua con precisione il comportamento contestato, richiama le disposizioni normative violate e spiega il collegamento logico tra i fatti accertati e la sanzione irrogata, escludendo qualsiasi violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Attraverso un percorso argomentativo, l'Amministrazione ha sottolineato l'incidenza della condotta sul rapporto fiduciario, individuando con chiarezza l'autonomo illecito disciplinare, consistente nella violazione dell'obbligo d'informazione verso i superiori gerarchici. La sentenza ribadisce pertanto che l'obbligo d'informazione verso l'Amministrazione costituisce un dovere autonomo del dipendente e non può ritenersi assolto sulla base della presunta conoscenza del fatto da parte dell'Amministrazione stessa. Analizzando la sentenza, si può affermare che, nella logica seguita dal TAR, gli obblighi di comunicazione gravanti sulle cancellerie dei tribunali non eliminano né sostituiscono l'autonomo obbligo di lealtà e d'informazione che grava sul dipendente di Polizia verso la propria Amministrazione; per questo la mancata comunicazione spontanea da parte dell'interessata può essere sanzionata disciplinarmente, anche se la cancelleria avrebbe dovuto, in teoria, effettuare le comunicazioni d'ufficio. Gli artt. 13 e 14 del D.P.R. 782/1985 impongono al personale di Polizia una "condotta irreprensibile", un comportamento improntato alla massima correttezza e lealtà, e dunque un obbligo positivo di informare l'Amministrazione quando intervengono fatti che incidono sul rapporto fiduciario (come una condanna per falso volta a ottenere un beneficio pubblico). Il TAR valorizza questo secondo profilo: l'illecito disciplinare è "relativo all'omessa informazione, che grava sul dipendente, nei confronti dell'ufficio di appartenenza e dei superiori gerarchici, della condanna riportata per il reato di falso per l'ammissione al gratuito patrocinio", e rileva che "due sentenze di condanna per detta fattispecie penale non sono state

oggetto della doverosa notizia" alla scala gerarchica. ST

♦ **Circolare Inps n. 81 del 24 luglio 2026**

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, con decorrenza dal 1° marzo 2022, l'Assegno unico e universale per i figli a carico, quale misura economica riconosciuta, su domanda e con cadenza mensile, ai nuclei familiari che abbiano i requisiti previsti dalla legge, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo. L'importo dell'Assegno è determinato sulla condizione economica del



nucleo familiare, rilevata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In assenza dell'ISEE, la prestazione è comunque riconosciuta sulla base dei dati autocertificati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo di domanda. La disciplina dell'Assegno è stata poi oggetto d'interventi normativi ulteriori, puntualmente illustrati nelle circolari e nei messaggi emanati dall'INPS dal 2022. Le indicazioni contenute nei predetti atti continuano a produrre effetti, nella misura in cui risultino compatibili e non in contrasto con le disposizioni e le istruzioni operative contenute nella presente circolare. Da ultimo, l'assetto normativo dell'Assegno è stato modificato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Le innovazioni introdotte dal citato articolo 7-bis riguardano, in particolare, la rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'Assegno, dei figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, nonché il riconoscimento e l'erogazione della prestazione in favore dei lavoratori cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea non residenti in Italia, sulla durata dell'attività lavorativa svolta nel territorio nazionale. Tali previsioni non modificano i criteri d'individuazione dei figli a carico ai fini ISEE, ma ampliano la categoria dei soggetti per i quali la prestazione può essere riconosciuta, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021.

PT

[CLICCA QUI](#)

♦ **Distribuzione dei nuovi gilet tattici: il SIAP chiede chiarezza su tempi, criteri e dotazioni.**

Il SIAP Nazionale, facendo seguito alle comunicazioni dell'Amministrazione concernente l'avvio della distribuzione dei nuovi gilet tattici antiproiettile e antilama destinati al personale impegnato nei servizi di Controllo del Territorio, nonché ai chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale Anticrimine circa la prevista integrazione delle dotazioni mediante il ricorso alle scorte strategiche, ritie-



ne necessario acquisire altri elementi informativi in merito alla programmazione complessiva dell'iniziativa. Pur apprezzando il rilevante investimento volto al rafforzamento dei dispositivi di protezione individuale, quest'Organizzazione Sindacale ribadisce il principio secondo cui la tutela dell'incolumità del personale deve essere assicurata in modo uniforme a tutti gli operatori della Polizia di Stato che svolgono attività operative esterne, indipendentemente dall'articola-

zione di appartenenza. È, infatti, evidente che il rischio operativo non riguarda esclusivamente il personale del Controllo del Territorio, ma coinvolge anche gli appartenenti alle Specialità della Polizia di Stato — Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, Polizia di Frontiera — e le successive articolazioni quotidianamente impegnate in servizi di vigilanza, prevenzione e intervento sul territorio, nonché il personale dei Commissariati chiamato a sostituire gli equipaggi delle Volanti, operando in scenari del tutto analoghi.

L'attuale ricorso ai GAP quale soluzione temporanea per il personale non destinatario della nuova dotazione, pur rappresentando un intervento contingente, determina inevitabili difformità nelle condizioni di protezione individuale e nella composizione degli equipaggi operativi, con ricadute evidenti sotto il profilo organizzativo e della sicurezza del personale.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di conoscere:

- Il cronoprogramma previsto per l'incremento delle disponibilità dei nuovi gilet tattici antiproiettile e antilama;
- Le tempistiche programmate per l'estensione della distribuzione alle altre articolazioni della Polizia di Stato che svolgono stabilmente servizi operativi esterni;
- I criteri individuati dall'Amministrazione per la progressiva assegnazione dei dispositivi alle diverse articolazioni e ai diversi Uffici;

Le quantità complessivamente previste nell'ambito del piano di approvvigionamento e distribuzione.

Si auspica che l'Amministrazione voglia procedere nel più breve tempo possibile al completamento della distribuzione dei nuovi DPI, assicurando condizioni di sicurezza omogenee a tutto il personale della Polizia di Stato impegnato nei servizi esterni, nel rispetto del principio di pari tutele degli operatori che quotidianamente affrontano rischi analoghi.

[CLICCA QUI](#)

NOTIZIE DAL TERRITORIO

- ⇒ La **Segreteria Nazionale del SIAP** ha ricevuto dalla **Segreteria Regionale della Sardegna** una dettagliata segnalazione riguardante le condizioni d'impiego del personale del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna aggregato, nell'ambito dei rinforzi estivi, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero. Le criticità rappresentate, ove confermate, evidenziano aspetti che richiedono un tempestivo approfondimento da parte del Dipartimento, poiché incidono sia sulla tutela del personale sia sulla corretta applicazione delle disposizioni che regolano l'impiego dei Reparti Prevenzione Crimine. In particolare, sono state segnalate rilevanti problematiche di natura logistica e organizzativa, con condizioni non adeguate per l'alloggiamento e il recupero psicofisico del personale, e modalità di gestione dei servizi che comporterebbero continui spostamenti e un'organizzazione non coerente con le esigenze operative del dispositivo di rinforzo. Desti inoltre particolare preoccupazione la segnalazione relativa al possibile impiego del personale del Reparto Prevenzione Crimine quale ordinario equipaggio di pronto intervento o nello svolgimento di attività proprie degli Uffici ospitanti: circostanza che, se accertata, finirebbe per snaturare le finalità istituzionali dei Reparti e le direttive emanate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Segreteria Nazionale del SIAP è pienamente consapevole delle persistenti carenze di organico che interessano gli Uffici territoriali e delle difficoltà organizzative che ne derivano, soprattutto nel periodo estivo. Tale consapevolezza, tuttavia, non può tradursi in modalità d'impiego che alterino in modo significativo le prerogative istituzionali dei Reparti Prevenzione Crimine, istituiti dal Dipartimento con specifiche finalità di supporto specialistico al controllo del territorio e non per sopperire, in via ordinaria, alle carenze di personale degli Uffici ospitanti. È pertanto indispensabile che l'Amministrazione continui a garantire il pieno rispetto delle direttive ministeriali e delle peculiari funzioni attribuite ai Reparti Prevenzione Crimine, salvaguardandone la professionalità, l'efficacia operativa e la dignità del personale impiegato. Per tali ragioni, questa Segreteria Nazionale chiede che i competenti Uffici del Dipartimento vogliano procedere alle opportune verifiche sulle criticità segnalate, adottando, ove necessario, i conseguenti interventi affinché il servizio sia ricondotto nel pieno rispetto delle direttive ministeriali, della dignità professionale degli operatori e delle specifiche finalità operative dei Reparti Prevenzione Crimine.
- ⇒ La **Segreteria Nazionale del SIAP** segnala al Dipartimento una situazione critica presso l'**Hotspot di Monastir**, evidenziata dalla **Segreteria Provinciale di Cagliari**. La rimodulazione della struttura sta causando un forte aumento dei carichi di lavoro per il personale della Polizia di Stato, già operante con organici insufficienti. Gli operatori sono costretti a turnazioni gravose e accumulano fino a cento ore mensili di straordinario, gran parte delle quali non viene retribuita perché assorbita dal monte ore ordinario degli Uffici, con decurtazioni fino al 60-70%. Permangono inoltre gravi criticità che si riferiscono alle condizioni ambientali e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, già segnalate con nota del 22 giugno 2026, senza che risultino attivate le procedure obbligatorie previste dalla normativa. Il SIAP chiede con urgenza un incremento immediato e dedicato del monte ore di straordinario, così da garantire la piena retribuzione delle prestazioni svolte presso l'Hotspot senza penalizzare gli altri Uffici della Questura di Cagliari. Tale intervento è ritenuto indispensabile per assicurare continuità dei servizi, tutela del personale e adeguata remunerazione del lavoro svolto.

SIAPInform@35

27 Luglio 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bagnoni, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

LUGLIO 2026 - Già in ferie? In procinto di partire? Al mare, in montagna o in città, è sempre tempo di risparmio. Alcune idee sulle Convenzioni SIAP e offerte vantaggiose per gli iscritti SIAP e familiari. Utilizzate la geolocalizzazione per tante altre offerte a voi più vicine.

Sconti su Parchi e cinema (TARIFFE DEDICATE)

... E tanto altro ancora, SCARICANDO la NOSTRA APP

Scarica l'APP

SIAP ASSO CIAL

Siamo su
tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI